

Art. 25 Competenze della commissione edilizia

- ~~1. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere obbligatorio su tutte le richieste di rilascio del permesso di costruire.~~
- ~~2. Sono inoltre sottoposte all'esame della Commissione Edilizia:
 - le varianti cosiddette “essenziali” a permessi di costruire già rilasciati;
 - le proposte di annullamento di permessi di costruire anche tacitamente assentiti
 - le determinazioni su opere abusive;
 - gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa sia pubblica che privata.~~

1. La commissione edilizia esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetici ed ambientali, sui seguenti progetti:

- a) strumenti urbanistici attuativi;***
 - b) comparti edificatori;***
 - c) unità minime di intervento***
 - d) richieste di permessi di costruire relativi ad interventi di nuova costruzione;***
 - e) richieste di permessi di costruire che riguardino immobili localizzati in zona A e/o storico testimoniali;***
 - f) richieste di permessi di costruire relativi ad interventi che modifichino in modo sostanziale gli edifici;***
 - g) monetizzazione aree a standard e monetizzazione parcheggi;***
- 2. Essa potrà inoltre essere sentita dal Dirigente su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in genere¹.***

3. La Commissione Edilizia integrata dagli esperti in bellezze naturali e in tutela dell'ambiente esprime pareri obbligatori in merito ad autorizzazioni ai sensi del D.Leg.vo ~~29 ottobre 1999 n. 490~~ ***42/2004¹***, per gli interventi che ricadono in ambiti soggetti a tutela paesaggistico-ambientale.

¹ Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2010, avente ad oggetto: ***“Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione variante a PRG ai sensi del comma 4 lettera L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni ad articoli delle N.T.A. e del R.E.C.”***, in vigore dal 06.03.2011.